
	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 1 di 10
---	---	-----------------------------------

Informativa sito web

Protocollo Whistleblowing

Copia N° _____

Rev.	Data	Redazione	Approvazione
Rev. 1	01/12/2023		
Natura della modifica: prima emissione			

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 2 di 10
---	---	-----------------------------------

1.0 Premessa

L'istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei lavoratori pubblici e privati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di violazioni effettive e/o potenziali di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione.


Di origine anglosassone, in Italia il whistleblowing è oggi regolato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il quale abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, ossia abroga l’art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 TUPi per gli enti pubblici, l’art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del Decreto 231; l’art. 3 del d. lgs. 179/2017 e modifica l’art. 6 comma 2 bis del Decreto 231.

2.0 Perimetro applicativo

Il “whistleblowing” è la rivelazione spontanea da parte di un individuo di attività illegali, immorali, illecite, o fraudolente commesse e/o commettabili all’interno di un ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni (contesto lavorativo, non solo di lavoro subordinato, quale quello riferibile a consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

Le violazioni riguardano tuttavia un articolato complesso e specifico di reati elencati dettagliatamente e che appare utile definire in via generale come di seguito indicato (art.2 d.lgs.24/2023 ed allegati al decreto):

- illeciti penali, civili, amministrativi e contabili;
- reati di cui al “catalogo 231”;
- violazione delle prescrizioni definite da modelli di organizzazione adottati ai sensi del d.lgs.231/01;
- illeciti relativi a normative europee riguardanti gli ambiti dei contratti e appalti pubblici, dei mercati finanziari, di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di sicurezza dei prodotti anche alimentari, dei servizi di trasporto e di libera circolazione delle merci e della concorrenza, della normativa ambientale, degli interessi finanziari dell’UE ex artt. n.26 par.2 e n.325 TFUE (ad es.: IVA, aiuti di stato, concorrenza), fatte salve le previsioni relative a violazioni già regolamentate;

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 3 di 10
---	---	-----------------------------------

- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Sono esclusi i casi riguardanti i rapporti individuali di lavoro e/o che attengono relazioni gerarchiche di lavoro, le questioni di sicurezza e difesa nazionale.

3.0 Criteri e tutele

Si distingue tra:

- segnalazioni interne (eseguite tramite canale aziendale, ad es.: nel perimetro 231);
- segnalazioni esterne, da utilizzare quando non disponibile il canale interno o vi siano casi di urgenza ed opportunità particolare (ad es.: canale ANAC);
- denunce alle autorità giudiziarie;
- divulgazioni pubbliche, ad es. mediante stampa od altri mezzi di diffusione, qualora vi siano particolari urgenze e/o pericoli di interesse pubblico.


I canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- ✓ dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- ✓ del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, mediante linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti.

Affinché una segnalazione possa risultare pertinente e quindi applicabile la normativa in questione, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; è tuttavia ammesso anche l'anonimato, per il quale la gestione della segnalazione può avere comunque luogo pur non risultando di fatto applicabili le forme di tutela assicurate dalla normativa (le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 4 di 10
---	---	-----------------------------------

Al fine di privilegiare l'obiettivo di incentivare la pratica in questione sono escluse forme obbligatorie di standardizzazione attraverso moduli o griglie predefinite, il cui utilizzo è quindi da ritenere ammesso ma non imposto.

Viene in ogni caso reso disponibile sul presente sito web un modulo di riferimento.

Infine la pratica in questione non sostituisce in alcun modo la possibilità di ricorrere alla denuncia presso le autorità giudiziarie.

Le segnalazioni anonime – pur non rientranti nel perimetro della presente normativa – saranno comunque considerate e gestite proporzionalmente alla loro pertinenza e significatività ai fini degli obiettivi generali di natura etica, delle finalità riguardanti le indicazioni di cui al precedente paragrafo 4 e secondo gli obiettivi del modello organizzativo assunto dalla Società.

3.1 tutele

Sono protetti, a livello penale e/o disciplinare, contro ritorsioni od altre forme di pregiudizio, sia che si tratti di soggetti segnalanti o di soggetti coinvolti dalla segnalazione, i seguenti soggetti:


- dipendenti pubblici e privati, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, candidati, lavoratori in prova, ex lavoratori;
- i lavoratori autonomi, collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che operano nello stesso contesto lavorativo;
- colleghi di lavoro del segnalante;
- segnalanti anonimi, ovviamente se successivamente identificati.

La tutela vale anche in occasione di procedimenti giudiziari, laddove anche per la difesa dell'incolpato si trova comunque una limitazione alla conoscenza del segnalante in mancanza di consenso di quest'ultimo.

Per tutta la durata del processo di gestione della segnalazione è tutelata allo stesso modo l'identità del segnalato, fatte salve le successive ragioni di eventuali procedimenti giudiziari.

Le suddette tutele decadono evidentemente in caso di mancato rispetto da parte del segnalante dei requisiti del d.lgs.24/2023 o si rilevino insussistenti o diffamatori i motivi segnalati (Cass.9148/2023).

Ai fini dei metodi istruttori e di indagine relativi al trattamento delle segnalazioni è interessante l'approccio della sentenza di Cass, n.25732 del 22 settembre 2021:


	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 5 di 10
---	---	-----------------------------------

Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Il lavoratore deve essere stato preventivamente e adeguatamente informato.

4.0 gestione del processo

Il gestore del processo assegnato è il soggetto esterno rappresentato dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs.231/2001 nominato dalla Società per la sorveglianza del proprio modello organizzativo; questi ai sensi dell'art.4 co.2 (indicante “anche esterno all'ente, quale ad esempio OdV231”), ossia la funzione deputata alla ricezione e gestione delle segnalazioni (munito di mandato equivalente nei criteri a quelli applicati nello svolgimento di investigazioni – 327bis e 391bis del c.p.p. - difensive in questo caso a favore dell'ente, nonché caratterizzato dalla necessaria autonomia ed indipendenza), opera come di seguito descritto:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- interloquisce con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni; nel caso fosse richiesto da parte del segnalante un incontro diretto, fissa la data del medesimo entro 15 giorni dalla data della richiesta;
- valuta l'ammissibilità della segnalazione;
- offre diligente seguito alle segnalazioni ricevute con le necessarie ed opportune attività istruttorie, anche interloquendo con altri soggetti laddove necessario e nel rispetto delle tutele d'obbligo;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla normativa, sul canale e sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni;
- conserva, secondo modalità definite nell'archivio secretato dell'Organismo di Vigilanza, le informazioni in questione non oltre 5 anni dal termine di conclusione di esito finale della segnalazione;
- assolve ad ogni requisito pertinente in materia di trattamento di dati personali, ai sensi del Reg.to UE 679/2016 (a cominciare dal richiedere l'inserimento nell'organigramma privacy, dal far dotare i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni del corretto posizionamento e posto che – a fronte di opportune valutazioni in sede di DPIA ex art.35/Gdpr e di Registro ex art.30/Gdpr – la base giuridica dei trattamenti risiede nell'obbligo di legge, considera opportunamente che i diritti di cui agli artt.15 e seg.ti del Gdpr possono in tal senso trovare limitazione). L'Organismo di Vigilanza in tal senso è stato a suo tempo nominato anche DPO ex art.37/Gdpr.

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 6 di 10
---	---	-----------------------------------

Il nominato gestore OdV è inoltre il riferimento obbligatorio cui accedere ai sensi del presente regolamento qualora la segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso, il quale rimette il processo all'attenzione del primo.

Infine, nel caso occorranzo eventuali ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, si prevede che la segnalazione deve essere indirizzata al vertice aziendale rappresentato dal rappresentante legale della Società; altresì si ritiene che ricorra in tali casi anche la possibilità di effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito. A tal proposito il sito dell'ente tramite il quale accedere al servizio di segnalazione per canale "esterno" è il seguente <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, per il mezzo del quale è possibile inviare le segnalazioni utilizzando lo schema disponibile al link successivo (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>).

4.1 tecniche di protezione

Le esigenze di tutela richiedono una piena protezione nei confronti dei soggetti e delle informazioni coinvolte, verso terzi in via generale, che impongono metodologie tecniche tali da non subire potenziali violazioni.

Non sono in tal senso quindi sufficienti canali di qualsiasi genere che non impediscano in modo assoluto l'accesso ai "non addetti".

Il decreto indica infatti l'opportunità di uso di applicazioni e/o modalità di cifratura e/o crittografia, tra le soluzioni possibili.


Anche nel caso delle segnalazioni verbali, gli atti conseguenti dovranno prevedere metodi di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite, in tutto equivalenti.

Il tradizionale canale mail, o simili, non è "da solo" adeguato per carenze nelle restrizioni piene di accesso e/o per assenza di strumenti di crittografia e cifratura.

Le tutele verso i segnalanti ed alcuni altri soggetti interessati devono comprendere la riservatezza di identità ed il divieto di atti ritorsivi.

Anche qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E'interessante infine precisare che in conformità al decreto 24/2023, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.), di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 7 di 10
---	---	-----------------------------------

personali e di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione delle persone coinvolte.

La Società, tutto quanto indicato e considerato, predispone per il canale interno le seguenti modalità:

1) forma scritta

a) lettera raccomandata tradizionale

L'utilizzo del canale postale richiede ai fini della naturale protocollazione – sia in occasione dell'invio presso l'Ufficio Postale che alla ricezione presso l'Ufficio pertinente dell'organizzazione segnalata, alcune avvertenze che il segnalante avrà cura di applicare:

- è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa nel suo contenuto; i dati identificativi del segnalante possono essere asseverati con la prassi di fornire copia del documento d'identità;
- entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione whistleblowing OdV
(RISERVATA ODV WHISTLEBLOWING, presso AUTOMAZIONE VENETO S.r.l. Soc.Unipersonale, Via Papa Giovanni XXIII 48/8, 30010 Camponogara (Ve))
- la segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

La modalità descritta rappresenta pienamente i criteri di tutela e riservatezza richiesti dal decreto, così come indicato anche dalle Linee Guida Anac.


b) e-mail

In via alternativa, accogliendosi la possibilità di conseguire un livello di tutela e riservatezza di minore efficacia, si rappresenta l'utilizzo del canale di posta elettronica.

Il presente canale è generalmente implementato secondo protocolli SMTP non dotati di presidi di inviolabilità assoluti e in alcuni modi violabili da parte di terzi (testi in chiaro non criptati). Inoltre non risulta effettivamente comprovata l'identità del segnalante mittente della mail, tranne per il caso di utilizzo di “pec”.

Sono pertanto raccomandate al segnalante che intendesse inviare la propria segnalazione tramite questo canale alcune avvertenze:

- creare una propria casella di posta elettronica esclusivamente dedicata all'invio in questione;
- dotare la casella di un sistema di credenziale e password munito di autenticazione multifattoriale (MFA);
- operare con infrastruttura elettronica “secure email gateway” e/o “Dmarc”;

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 8 di 10
---	---	-----------------------------------

- conservare atteggiamenti prudenti nell'utilizzo degli strumenti digitali propri.

In tale contesto la segnalazione andrà inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica, che per conseguire ulteriormente alcuni livelli di tutela e riservatezza, sono esterni al database ed al sistema informativo dell'organizzazione:

odv-whistleblowing.automazioneveneto@gmail.com

odv-whistleblowing.automazioneveneto@pec.it

1) forma orale (secondo indicazioni Linee Guida Anac)

a) incontro diretto

Il segnalante può richiedere di incontrare fisicamente il gestore OdV. La richiesta – per ragioni di opportunità – andrà presentata dal segnalante esclusivamente all'OdV medesimo.

In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità più consoni.

Il colloquio potrà avere una durata massima coerente agli obiettivi ed una dinamica di interazione varia, sarà sotto forma di domande e risposte del segnalante. Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione, che viene custodito dall'OdV in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante risulta in concreto più debole a causa della sua stessa natura sia in attivazione, che gestione e conservazione.

b) telefonata

Il segnalante può entrare in contatto diretto tramite fono.

In tal senso nelle informative dedicate sono forniti i recapiti telefonici.


Le modalità di esecuzione saranno in tutto simili a quelle dell'incontro diretto.

Sarà possibile in sede telefonica concordare con il segnalante la registrazione da parte dell'OdV del colloquio.

Al termine del colloquio il file di registrazione viene custodito dall'OdV in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

5.0 allegati

Si allega solo a scopo di facoltativo utilizzo il modulo di segnalazione

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 9 di 10
---	---	-----------------------------------

MODULO SEGNALAZIONE

ai sensi dell'art.2 co.1 sub "c" d.lgs.24/2023 ("decreto")

(il presente modulo costituisce unicamente un utile supporto alla presentazione di una segnalazione in ordine ai suoi contenuti, così come descritti all'art.4 co.1 del decreto, potendosi presentare la segnalazione stessa, qualora si utilizzi la forma scritta, anche secondo schemi differenti e quindi senza ricorrere al presente modulo; altresì il presente modulo costituisce strumento di verbalizzazione del contenuto di una segnalazione orale)

INFORMAZIONI DI CONTATTO

puoi scegliere di inviare la segnalazione in forma anonima, ma ti invitiamo a fornire il tuo nome e i dati di contatto, assicurandoti le tutele previste agli artt.12, 13, 16, 17, 19 e 20 del decreto

☐ **DESIDERO MANTENERE L'ANONIMATO**

NOME:

DOMICILIO:

TELEFONO:

EMAIL:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE AVVENUTA O SOSPETTA

(indica chiaramente fatti o rischi, l'organizzazione interessata ed i suoi ambiti, le persone coinvolte; puoi, se opportuno, presentare documentazione)


POSIZIONE DEL SEGNALANTE

ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERESSATA O VERSO DI QUESTA

ALTRI DATI ED INFORMAZIONI PERTINENTI

SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE:

LUOGO DI ACCADIMENTO DELLE VIOLAZIONE:

	INFORMATIVA SITO WEB Protocollo Whistleblowing	Rev. 1 Pag. 10 di 10
---	---	------------------------------------

SOTTOSCRIZIONI A VERBALE (segnalazione orale)